

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 17 gennaio 2017

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta fa parte del pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” del 30 novembre 2016, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo, fissato dall'Consiglio europeo nell'ottobre 2014, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi sul clima. Tale pacchetto comprende una comunicazione e otto proposte legislative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento e norme di *governance* per l'Unione dell'energia;

considerato, in particolare, che la proposta COM(2016) 765:

- aggiorna la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, semplificando e snellendo alcuni obblighi obsoleti, integrando le strategie di ristrutturazione degli immobili a lungo termine, migliorando la connessione delle disposizioni esistenti al sostegno finanziario e ammodernandola alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda la diffusione dei sistemi intelligenti di gestione dei consumi energetici;

- introduce nella direttiva 2010/31/UE l'articolo 2-*bis* recante la “Strategia di ristrutturazione a lungo termine”, nel quale è confluito l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, che impone agli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale. In base all'articolo 2-*bis* gli Stati membri dovranno stabilire una tabella di marcia per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, prevedendo tappe intermedie precise per il 2030. La Strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà presentata conformemente ai piani integrati per l'energia e il clima previsti dalla proposta di regolamento sulla *governance* dell'Unione dell'energia (COM(2016) 759);

- snellisce l'articolo 6, riguardante gli edifici di nuova costruzione, con la soppressione dell'obbligo obsoleto di valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi di efficienza energetica. Gli edifici di nuova costruzione dovranno d'ora in poi rispondere all'obbligo generale di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica;

- aggiorna l'articolo 8, sugli impianti tecnici per l'edilizia, per tenere conto della nuova definizione di “sistemi tecnici per l'edilizia” che comprende anche la produzione di energia elettrica in loco e le infrastrutture per i veicoli elettrici.

---

Al Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

L'articolo 8 introduce inoltre un indicatore di intelligenza che rileva le caratteristiche di flessibilità, funzionalità e capacità risultanti dai dispositivi intelligenti e traduce la capacità dell'edificio di adeguare il funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete, migliorandone le prestazioni;

- integra l'articolo 10, relativo agli incentivi finanziari, al fine di includere l'uso degli attestati di certificazione energetica per calcolare il risparmio risultante dalle ristrutturazioni finanziate dallo Stato confrontando gli attestati prima e dopo la ristrutturazione;

- agli articoli 14 e 15, in materia di ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, sopprime l'opzione che prevede misure alternative alle ispezioni periodiche, introducendo la possibilità di prevedere sistemi di automazione e controllo, in grado di monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso di energia, confrontare l'efficienza energetica degli edifici, consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio;

considerato che la proposta è stata segnalata dal Governo, il 6 dicembre 2016, fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia, tra cui il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare e semplificare le disposizioni vigenti della direttiva 2010/31/UE, al fine di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici e contribuire così al raggiungimento dei livelli di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti a livello di Unione, non può essere conseguito dagli Stati membri autonomamente. Inoltre, gli effetti di maggiore armonizzazione e comparabilità nei metodi di certificazione della prestazione energetica favoriscono la competitività dei settori del mercato interno europeo connessi con l'edilizia;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto le misure proposte si limitano a quanto è necessario ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi, mantenendo, per gli Stati membri, il medesimo grado di flessibilità che consente di tenere conto delle proprie situazioni nazionali e condizioni locali, tra cui la tipologia degli immobili, il clima, i costi di tecnologie rinnovabili e accessibilità comparabili, la combinazione ottimale con le misure sul versante della domanda, la densità edilizia;

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità che siano previste norme specifiche relative all'adeguamento degli edifici pubblici, tenendo conto del considerando n. 24 della direttiva 2010/31/UE e della possibilità di impiego dei fondi strutturali europei.

Luis Alberto Orellana